



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Il Capo Dipartimento

Al Gabinetto dell'On. Ministro

All'Ufficio Legislativo

All'Ispettorato Generale

A tutti gli Uffici giudiziari

Loro sedi

Oggetto: Pausa di lavoro e buono pasto. Chiarimenti.

Si fa seguito a precedente nota prot. n. 10273 del 16 gennaio c.a., relativa a quanto in oggetto indicato, osservando quanto segue.

In merito alle specifiche indicazioni concernenti la pausa di lavoro e la corresponsione dei buoni pasto si ritiene opportuno precisare, ove necessario, che con la citata nota non si è inteso abrogare le precedenti disposizioni contenute nella circolare di questa Amministrazione, prot. n. 1810/S/546 del 10.2.1998 (*all.*), riguardanti la mancata effettuazione della pausa di lavoro e la corresponsione dei buoni pasto.

In particolare, al punto *3.1 lett. c)*, della circolare del 1998, tuttora vigente, è detto che il buono pasto compete *“al dipendente ... per ogni giorno di prolungamento dell'orario ordinario oltre le sei ore con la pausa per il pranzo ...”*, e *“all'intervallo, peraltro, il dipendente può rinunciare, fermo restando il diritto al buono pasto, con il consenso dell'Amministrazione, consenso che sarà dato nel solo caso in cui la prestazione continuativa risponda alle esigenze organizzative del servizio”*, escludendo, quindi, che il consenso avvenga in modo generalizzato o su semplice richiesta, per ragioni personali, dei singoli dipendenti.

Del resto, sarebbe penalizzante per un dipendente rinunciare ad un proprio diritto (pausa di lavoro) su richiesta dell'Amministrazione, per venire incontro a specifiche esigenze di continuità di alcuni servizi e, allo stesso tempo, non ricevere il buono pasto.

Premesso quanto sopra, si chiede agli uffici in indirizzo di continuare ad applicare le disposizioni contenute nella circolare del 1998 per gli aspetti sopra evidenziati.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti

IL CAPO DIPARTIMENTO
Gaetano Campo